

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00621/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da

Francesco Giuseppe Pettinato, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale- Dipartimento, Dott. Filippo Serra, in Qualità di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento, Ministero dell'Università e della Ricerca- Segretariato Generale- Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza, Dott.Ssa Concetta Gullì, in Qualità di Dirigente pro tempore dell'Usr Calabria - Ufficio V – Atp Cosenza, Dott. Vito Primerano, in

Qualità di Dirigente pro tempore dell'Usr Calabria - Ufficio V – Atp Cosenza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Laura Maria Sisca, Katia Stabile, Silvia Ianni Palarchio, Mariagrazia Adamo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, esclusione esclusione elenchi aggiuntivi GPS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Reg Calabria - Ufficio V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel merito, sia pure ad un sommario esame, il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende la cancellazione dagli elenchi aggiunti delle GPS per la classe di concorso delle GPS di Cosenza per le classi di concorso AC24 e AC25;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO